

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI STATUTO



**Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 29/10/2025
e affisso all'Albo pretorio on-line il giorno 06/11/2025**

INDICE

CAPO I	- ELEMENTI COSTITUTIVI E IDENTIFICATIVI
ARTICOLO 1	- PRINCIPI
ARTICOLO 2	- TERRITORIO
ARTICOLO 3	- RAPPRESENTAZIONI
ARTICOLO 4	- SEDE
CAPO II	- PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO
ARTICOLO 5	- PARTECIPAZIONE POPOLARE
ARTICOLO 6	- PARTECIPAZIONE IN ATTI INICIDENTI SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
ARTICOLO 7	- FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
ARTICOLO 8	- PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME
ARTICOLO 9	- PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI PETIZIONI E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME
ARTICOLO 10	- PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI PROPOSTE E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME
ARTICOLO 11	- PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STRANIERI
ARTICOLO 12	- ACCESSO
CAPO III	- NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
ARTICOLO 13	- LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ARTICOLO 14	- GLI ORGANI DI GOVERNO
ARTICOLO 15	- IL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 16	- LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 17	- LE COMMISSIONI CONSILIARI
ARTICOLO 18	- IL CONSIGLIERE COMUNALE
ARTICOLO 19	- LA GIUNTA COMUNALE
ARTICOLO 20	- IL SINDACO
ARTICOLO 21	- I MODI DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE ANCHE IN GIUDIZIO
ARTICOLO 22	- IL VICESINDACO
CAPO IV	- CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
ARTICOLO 23	- FONDAMENTI ORGANIZZATIVI
ARTICOLO 24	- DISCIPLINA ATTUATIVA
ARTICOLO 25	- CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER RESPONSABILI E ALTE SPECIALIZZAZIONI
CAPO V	- GLI ENTI STRUMENTALI
ARTICOLO 26	- MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
ARTICOLO 27	- L'ISTITUZIONE
ARTICOLO 28	- ORGANI DELL'ISTITUZIONE
CAPO VI	- NORME VARIE E TRANSITORIE
ARTICOLO 29	- RAPPORTO TRA NORME STATUTARIE E NORME REGOLAMENTARI
ARTICOLO 30	- ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 31	- FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1

PRINCIPI

1. Castellina in Chianti è un'autonomia locale riconosciuta dalla Repubblica italiana. La forma istituzionale è il Comune, quale ente autonomo costituente la Repubblica italiana unitamente agli altri enti territoriali nel quadro del principio di equiordinazione.
2. Il Comune di Castellina in Chianti è ente locale a fini generali, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Promuove i valori fondamentali della cooperazione tra i popoli europei, della pace e della solidarietà internazionale in un'ottica di collaborazione interistituzionale e secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune di Castellina in Chianti tutela i beni comuni, intesi come beni naturali e relazionali indisponibili e promuove lo sviluppo sostenibile del proprio territorio anche nell'ambito dell'attività agricola, dell'economia dell'olio e del vino, delle tradizioni enogastronomiche locali e dell'ospitalità.
4. È compito del Comune di Castellina in Chianti favorire l'elevazione morale e la protezione sociale della popolazione, valorizzare il patrimonio archeologico, antropologico ed ambientale, promuovere le attività culturali, giovanili e ludico-motorie, incentivare l'autoimprenditorialità e la partecipazione, tutelare la vita umana e la persona, sostenere la natalità, la famiglia e lo sviluppo delle nuove generazioni, nonché garantire i diritti degli anziani e delle persone con disabilità. L'azione amministrativa del Comune di Castellina in Chianti è informata alla massima efficienza, all'informatizzazione e alla soddisfazione dell'utenza.
5. Il Comune di Castellina in Chianti riconosce il Santo Patrono della località.

ARTICOLO 2

TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Castellina in Chianti comprende la parte del suolo dell'Italia delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Il Comune di Castellina in Chianti, anche in considerazione della collocazione geografica, si avvale di tutte le forme di collaborazione tra Comuni e Province previste dalla legge.

ARTICOLO 3

RAPPRESENTAZIONI

1. Gli emblemi araldici del Comune di Castellina in Chianti sono: lo stemma, il gonfalone, la bandiera e il sigillo.
2. Il Comune di Castellina in Chianti può dotarsi di segni distintivi.

ARTICOLO 4

SEDE

1. Il Comune di Castellina in Chianti ha sede legale nel Palazzo municipale sito in Castellina in Chianti, viale della Rimembranza n. 14.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune di Castellina in Chianti riconosce la partecipazione popolare all'amministrazione della comunità quale momento fondamentale per la composizione delle alte politiche pubbliche e promuove il volontariato, le libere forme associative, gli organismi di partecipazione popolare e l'utilizzo dell'informatica quale strumento di integrazione democratica digitale.
2. Le forme e le modalità attuative della partecipazione popolare di cui al presente capo sono disciplinate dalle norme regolamentari.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE IN ATTI INCIDENTI SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Il soggetto interessato dall'adozione di atti che incidono su una situazione giuridica soggettiva può chiedere un'audizione al Sindaco il quale deve riceverlo entro trenta giorni dalla richiesta. Il Sindaco può delegare un altro amministratore o un dipendente del Comune di Castellina in Chianti.
2. L'audizione può svolgersi anche in videoconferenza e, se espressamente richiesto e accordato, anche in forma pubblica.

ARTICOLO 7

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo possono indire consultazioni della popolazione. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
2. È ammessa la forma elettronica di consultazione della popolazione mediante piattaforme on-line dedicate o comunque mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

ARTICOLO 8

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME

1. L'istanza è la richiesta scritta rivolta ad almeno un amministratore in merito a specifici problemi di rilevanza locale o determinati aspetti dell'attività amministrativa.
2. L'istante è chiunque ha la propria dimora abituale o la sede dei propri affari e interessi nel territorio del Comune di Castellina in Chianti.
3. L'amministratore è tenuto a rispondere entro novanta giorni.
4. La disciplina di maggiore dettaglio è definita con norme regolamentari.

ARTICOLO 9

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI PETIZIONI E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME

1. La petizione è la richiesta scritta rivolta agli organi del Comune di Castellina in Chianti formulata da un gruppo di soggetti che condividono un interesse comune per esporre esigenze della comunità o al fine di sollecitare un intervento.

2. Può aderire alla petizione chiunque ha la propria dimora abituale o la sede dei propri affari e interessi nel territorio del Comune di Castellina in Chianti e condivide l'interesse comune del gruppo di soggetti firmatari.
3. Se la petizione è firmata da almeno centocinquanta soggetti, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. La disciplina di maggiore dettaglio è definita con norme regolamentari.

ARTICOLO 10

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI PROPOSTE E GARANZIE PER IL TEMPESTIVO ESAME

1. Chiunque ha la propria dimora abituale o la sede dei propri affari e interessi nel territorio del Comune di Castellina in Chianti può avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta comunale proposte di atti amministrativi.
2. La proposta è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dal ricevimento qualora il numero di firmatari sia superiore a cinquanta.
3. La disciplina di maggiore dettaglio è definita con norme regolamentari.

ARTICOLO 11

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STRANIERI

1. Il Comune di Castellina in Chianti può istituire specifici organismi di partecipazione al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. La disciplina attuativa è definita con norme regolamentari.

ARTICOLO 12

ACCESSO

1. Il Comune di Castellina in Chianti favorisce l'accesso agli atti con modalità digitale.
2. Tutti gli atti del Comune di Castellina in Chianti sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalle norme regolamentari, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. La disciplina attuativa è definita con norme regolamentari.

CAPO III

NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ARTICOLO 13

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro centoventi giorni dalla proclamazione dell'elezione.
2. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla legge.

ARTICOLO 14

GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune di Castellina in Chianti: il Consiglio, la Giunta comunale e il Sindaco.
2. Le attribuzioni degli organi di governo sono disciplinate dalla legge e sono specificate dallo Statuto.

ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e fonda il suo funzionamento sul principio della programmazione, sul principio della democrazia indiretta e sulla collaborazione verso gli altri organi e tra i propri componenti.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio esercita le sue funzioni nella piena autonomia funzionale e organizzativa. Al fine di rendere effettiva l'autonomia funzionale e organizzativa il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ARTICOLO 16

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio con la modalità prevista dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Se il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale non disciplina la modalità di elezione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. Nella terza votazione il Presidente è eletto a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è eletto Presidente il Consigliere comunale avente maggiore età anagrafica.
2. Il Presidente del Consiglio comunale esercita le funzioni stabilite dalla legge e specificate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 17
LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ne determina la modalità di istituzione, i poteri, e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
3. La presidenza delle Commissioni può essere attribuita alle minoranze, quale forma di garanzia e di partecipazione.
4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 18
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità di Castellina in Chianti.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e ha diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo con le modalità disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale si pronuncia, con apposita deliberazione e previo contraddittorio, come disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sulla decadenza del Consigliere che non partecipa alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive e senza giustificato motivo.

ARTICOLO 19
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da due Assessori.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori tra i Consiglieri comunali o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio comunale possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale senza diritto di voto. Le nomine devono comunque assicurare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Castellina in Chianti e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. La Giunta comunale opera attraverso deliberazioni collegiali e i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali in modalità digitale.
4. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, riservate dalla legge ad altri organi. La Giunta comunale può proporre atti al Consiglio comunale.
5. Le sedute della Giunta comunale sono valide se sono presenti almeno due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o, se il Sindaco è assente, prevale il voto del Vicesindaco.

6. Le modalità di funzionamento sono decise dai componenti e possono essere formalizzate con apposita deliberazione.

ARTICOLO 20

IL SINDACO

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune di Castellina in Chianti, esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Al Sindaco sono attribuite inoltre le seguenti funzioni:
 - a) assumere ogni iniziativa utile ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici del Consiglio comunale;
 - b) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, promuovere azioni di impulso ed emanare direttive;
 - c) rappresentare gli interessi della comunità;
 - d) convocare, presiedere, dirigere e coordinare l'attività della Giunta comunale;
3. Il Sindaco, o chi ne ha la legittimazione, è il rappresentante legale del Comune di Castellina in Chianti.

ARTICOLO 21

I MODI DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE, ANCHE IN GIUDIZIO

1. Ai fini dell'esercizio della rappresentanza legale, compresa quella in giudizio, il Sindaco può delegare il Segretario o un dipendente che espleta funzioni dirigenziali nelle materie oggetto della controversia.
2. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al delegato l'esercizio della rappresentanza del Comune di Castellina in Chianti nell'ambito delle competenze degli uffici ai quali è preposto per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti ed attività:
 - a) rappresentanza in giudizio, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) stipula di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni o servizi.
3. La delega può essere, altresì, di natura speciale: con essa il Sindaco assegna al delegato l'esercizio della rappresentanza del Comune di Castellina in Chianti in relazione al compimento di un determinato atto o allo svolgimento di una specifica attività.
4. È fatta salva la possibilità dell'esercizio della rappresentanza legale da parte dell'organo a ciò legittimato dalla legge.

ARTICOLO 22

IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta comunale, un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco e svolge le funzioni del Sindaco nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza, impedimento o altra situazione di impossibilità anche temporanea del Vicesindaco prevista dalla legge, le funzioni di Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano in termini di età anagrafica.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nell'intero ambito di funzioni, incluso l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

CAPO IV

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ARTICOLO 23

FONDAMENTI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune di Castellina in Chianti valorizza il senso civico nell'accezione morale e spirituale del servizio alla collettività e organizza l'apparato amministrativo secondo i modelli funzionali all'attuazione degli obiettivi e dei programmi.
2. L'organizzazione degli uffici è orientata all'utenza e al perseguimento della piena soddisfazione dei bisogni della comunità.
3. La relazione tra gli organi di governo e gli organi burocratici e le relazioni interorganiche tra i medesimi organi si fondano sul perseguimento del risultato proprio della gerarchia in senso lato in un quadro di distinzione funzionale.

ARTICOLO 24

DISCIPLINA ATTUATIVA

1. Le norme in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e gli atti di macro-organizzazione stabiliscono l'assetto organizzativo e la relativa articolazione dell'apparato amministrativo.
2. I dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali sono responsabili dell'organizzazione dei rispettivi uffici.

ARTICOLO 25

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER RESPONSABILI E ALTE SPECIALIZZAZIONI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato.

CAPO V

GLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 26

MODALITÀ DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco nomina gli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione assicurando la presenza di entrambi i sessi e in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Gli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione sono scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale. Non possono essere nominati amministratori dell'Azienda speciale o dell'Istituzione coloro che hanno lite pendente, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, enti o istituzioni esercenti attività concorrenti. Sono fatte salve le ulteriori cause ostative alla nomina previste dalla legge.
3. Gli amministratori dell'Azienda speciale o dell'Istituzione possono essere revocati a seguito di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune di Castellina in Chianti, dell'Azienda o dell'Istituzione ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 27

L'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale può costituire un'Istituzione per l'esercizio dei servizi culturali, educativi e sportivi.
2. Il Consiglio comunale stabilisce la dotazione dell'Istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
3. Il funzionamento dell'Istituzione è disciplinato con norme regolamentari.

ARTICOLO 28

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale. Le funzioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei nuovi amministratori.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, anche tra i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti professionali inerenti alle funzioni da espletare.

CAPO VI

NORME VARIE E TRANSITORIE

ARTICOLO 29

RAPPORTO TRA NORME STATUTARIE E NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ARTICOLO 30

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con decorrenza dalla prima seduta utile dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLO 31

FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

1. Le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario, fatta salva l'autonomia nell'esercizio dei compiti di controllo e di sindacato ispettivo, sono disciplinate con regolamento di contabilità.